CAMERA DEI DEPUTATI N. 1315

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DURAND de la PENNE

Presentata il 29 aprile 1964

Interpretazione autentica della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente la rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura, per il trattamento di quiescenza del personale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le Camere di commercio, industria ed agricoltura, provvedono – a norma delle vigenti disposizioni in materia – al trattamento di quiescenza del personale di ruolo, con i seguenti tre sistemi:

1°) col fondo pensioni, vigente solo presso talune Camere di commercio – costituito dalle ritenute fatte al personale e dal corrispondente contributo camerale. Il dipendente, all'atto del collocamento in quiescenza, fruisce di una pensione mensile, vita natural durante, commisurata alla retribuzione percepita;

2°) coll'assicurazione sulla vita, mercè la quale l'interessato, sopravvivente all'atto del collocamento in quiescenza, percepisce un capitale costituito dalle ritenute fattegli nonché dal corrispondente contributo camerale e dagli interessi maturati. In caso di premorienza, il capitale viene versato agli eredi;

3°) col fondo di previdenza e capitalizzazione, mercè il quale l'interessato, sopravvivente all'atto del collocamento in quiescenza, percepisce un capitale costituito dalle ritenute fattegli nonché dal corrispondente contributo camerale e dagli interessi maturati. In caso di premorienza, il capitale viene versato agli eredi.

Il legislatore, ai fini di aggiornare l'importo del trattamento di quiescenza spettante al personale camerale, ha disposto l'applicazione dei seguenti provvedimenti per ciascuno dei suddetti sistemi:

a) al personale fruente del « fondo pensioni » vengono estesi, sia durante il servizio che dopo, i provvedimenti emanati dall'Amministrazione statale ai propri pensionati per l'aggiornamento delle pensioni;

b) al personale, invece, fruente « dell'assicurazione sulla vita » o della « previdenza a capitalizzazione » vengono applicate le provvidenze contemplate nella legge 7 febbraio 1951, n. 72, sulla rivalutazione dei fondi del personale stesso amministrati dalle Camere di commercio.

Le provvidenze di quest'ultima legge dovrebbero, secondo l'interpretazione letterale di essa, spettare non solo al personale in servizio ma anche a quello in quiescenza, cui dovrebbe competere la rivalutazione intervenuta, vita natural durante, sui fondi di sua pertinenza, in analogia a quanto goduto dai collegi camerali che, appunto perché soggetti al « fondo pensioni », godono di tale essenziale beneficio, dopo lasciato il servizio attivo.

L'interpretazione letterale ed equitativa cui si accenna, non ha avuto sinora pratica applicazione adducendo gli organi esecutivi competenti criteri restrittivi e limitativi della rivalutazione alla sola durata del servizio effet-

tivo, con esclusione del periodo successivo, di cui, invece, ripetesi, godono i colleghi camerali soggetti al « fondo pensioni ».

Tale interpretazione restrittiva nuoce ai legittimi interessi del personale interessato e crea una disparità di trattamento tra categoria e categoria della stessa Amministrazione camerale.

Per quanto esposto, si rende necessaria la emanazione di un provvedimento legislativo che interpreti in forma autentica la menzionata legge 7 febbraio 1951, n. 72, nel senso cioè che la rivalutazione in essa prevista sia operante anche durante il periodo successivo al collocamento in quiescenza dell'interessato.

A tale finalità risponde la presente proposta di legge, vivamente attesa sia dal personale camerale in servizio che da quello in quiescenza, proposta che, essendo intesa ed eliminare una differenziazione di trattamento del tutto ingiustificata, riporterà – confido – l'approvazione degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La rivalutazione dei fondi per il trattamento di quiescenza dovuto al personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, appartenente ai ruoli previsti dal regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 giugno 1937, n. 1000, è applicata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72, nei riguardi sia del personale in servizio che di quello in quiescenza.

ART. 2.

La rivalutazione di cui all'articolo precedente è effettuata accreditando al conto individuale di ogni dipendente in servizio la quota ad esso spettante e corrispondendo, invece, vita natural durante a quello collocato a riposo, l'importo della rivalutazione medesima che risulterà competere sulla base dell'intero ammontare del suo fondo.